



**TRIBUNALE DI CATANZARO**

***Sezione Prima Civile - Settore Procedure Concorsuali***

Il Giudice, dott.ssa Chiara Di Credico,

letto il ricorso depositato in data 29.12.2025 da **Catanzaro Servizi s.p.a.**, con sede legale in Catanzaro (CZ), Via Indipendenza n. 43, C.F. e P.IVA 02371820792, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Dott. Antonio De Marco, il quale la Società ha chiesto, nell'ambito della composizione negoziata cui ha fatto accesso, di:

*“IN VIA PRINCIPALE:*

- 1. Confermare, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 14/2019, le misure protettive consistenti nel divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;*
- 2. Fissare la durata di tali misure protettive nel termine massimo di giorni 120 (centoventi), o in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di pubblicazione dell'istanza nel Registro delle Imprese.*

*IN VIA CAUTELARE:*

- 1. Disporre, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 14/2019, la sospensione del pagamento di tutte le rate dovute in forza dei piani di rateizzazione e/o delle cd. “rottamazioni” in essere tra la Catanzaro Servizi S.p.A. e l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per tutta la durata delle misure protettive, stabilendo che da tale sospensione non derivi la decadenza dal beneficio del termine per i medesimi piani di rateizzazione.;*
- 2. Ordinare il rilascio del DURC agli enti preposti, anche in presenza di pregressi inadempimenti;*
- 3. Ordinare agli istituti di credito interessati di non sciogliersi dal contratto di apertura di credito;*
- 4. Ordinare la mancata pubblicazione/registrazione della procedura di composizione della crisi alla centrale rischi interbancaria e a tutte le banche dati del credito”;*

rilevato che la parte ricorrente ha presentato istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi ai sensi dell'art. 13 CCII e che l'Esperto nominato ha accettato l'incarico in data 29.12.2025; rilevato che il ricorso è stato presentato nel rispetto dei termini dell'art. 19, I comma, CCII; ritenuta la competenza del Tribunale di Catanzaro *ex art. 27 CCII*, nel cui circondario ha sede la ricorrente;

dato atto che al ricorso è stata allegata l'accettazione dell'Esperto nominato dalla Commissione costituita presso la Camera di Commercio di Catanzaro;

dato atto che con decreto del 4.1.2026 sono state richieste integrazioni documentali ed è stata fissata l'udienza del 10.2.2026 per la comparizione della società ricorrente, dell'Esperto e dei creditori nei confronti dei quali sono domandate le misure invocate;

considerato che la società ricorrente ha depositato l'attestazione dell'invio al Registro delle Imprese della richiesta di pubblicazione del numero di ruolo generale del presente procedimento e che dunque risulta rispettato il disposto di cui all'art. 19 co. 1, secondo periodo, CCII;

rilevato che si sono costituiti tre creditori; mentre la LEGA nazionale per la difesa del cane (sezione di Soverato) è intervenuta all'udienza, pur non essendo formalmente costituita;

che sono state sentite le parti all'udienza del 10.2.2026;

che, all'esito dell'udienza, il G.D. ha assegnato termine, interno alla riserva, alla ricorrente (fino al 20.2.2026) per integrare la documentazione comprovante le notifiche effettuate nonché per eseguire il test pratico e per depositare il piano finanziario a sei mesi; di conseguenza, ha assegnato termine all'esperto (fino al 25.2.2026) per prendere posizione sull'esito del test pratico e sul piano finanziario.

Tanto rilevato, il piano prevede, in sostanza, la prosecuzione in forma diretta da parte della società dell'attività di impresa, l'affidamento ad essa dei seguenti nuovi servizi da parte del Comune di Catanzaro (socio al 100% della ricorrente) caratterizzati da maggiore redditività rispetto a quelli attualmente in essere: (i) il servizio in concessione della gestione delle lampade votive nei 4 Cimiteri urbani di Catanzaro, (ii) il servizio in concessione della gestione del Forno crematorio al Cimitero comunale di Via Paglia; (iii) il servizio in concessione della gestione dei grandi impianti di Pubblicità su aree comunali; (iv) il servizio di gestione della Manutenzione stradale e della segnaletica orizzontale e verticale sulle strade comunali; (v) il servizio di gestione del verde pubblico; (vi) la gestione del servizio di Assistenza tecnica ai Programmi comunali finanziati con fondi comunitari o straordinari nazionali e regionali; (vii) il servizio in concessione della gestione del 3° specchio d'acqua del Porto di Catanzaro Lido con Pontili nautici; la razionalizzazione del personale attualmente in forze (caratterizzato da un'età media del personale elevata) ed efficiente allocazione delle risorse umane; l'immissione di finanza da parte del socio unico, Comune di Catanzaro;

rilevato che l'Esperto ha depositato una relazione nella quale ha esposto che *“in presenza del rispetto delle condizioni previste dal Piano, nonché dell'effettivo avvio dei nuovi affidamenti e dell'apporto finanziario*

*programmato, il Piano presenti comunque concrete prospettive di risanamento, risultando idoneo a consentire il progressivo riequilibrio economico-finanziario della Società nel medio periodo”, ha altresì precisato che il piano prospettato presenta una “elevata sensibilità a variazioni anche moderate dei principali driver economici” e come pertanto, appaiano determinanti, ai fini della tenuta del piano, le riserve di liquidità previste l'immissione di finanza da parte del socio pubblico. Con specifico riferimento alle misure protettive e cautelari richieste ha ritenuto le stesse “necessarie e funzionali al buon esito della composizione negoziata, alla continuità aziendale e alla tutela dell'interesse pubblico. Sulla base di tali considerazioni, lo scrivente esprime parere favorevole alla conferma e concessione delle misure protettive e cautelari ai sensi dell'art. 19 CCII, indispensabili per garantire la stabilità finanziaria e gestionale necessaria alla prosecuzione del percorso di risanamento”;* L'esperto ritiene quindi serio il progetto di risanamento (pur individuandone le criticità) e funzionali alle trattative le misure protettive e cautelari richieste; rilevato che all'udienza l'Esperto ha rappresentato che le attività, sebbene iniziate, sono ancora in fase embrionale; che nell'ambito delle trattative andrà verificata la possibilità di addivenire ad una transazione con il creditore Aurora S.P.A. e con l'Agenzia delle Entrate. Ha ribadito la sussistenza, allo stato, di concrete prospettive di risanamento, e la necessità che il piano sia costantemente monitorato; dato atto altresì che l'Esperto ha depositato in data 24.2.2026 il parere richiesto al termine dell'udienza in ordine ai risultati del test pratico e al contenuto del piano finanziario a sei mesi da depositarsi a cura della ricorrente;

### **Osserva**

Le misure protettive possono essere confermate per il periodo temporale richiesto dalla ricorrente.

Presupposto indefettibile per l'accesso dell'imprenditore, anche se insolvente, alla composizione negoziata (e quindi alle misure protettive e cautelari funzionali alla trattativa con i creditori nell'ambito di tale percorso) è l'esistenza di ragionevoli prospettive di risanamento dell'impresa. Il ricorrente deve quindi allegare un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo prevista dal decreto dirigenziale Ministero della Giustizia 28/9/2021 (cfr. art. 17 comma 3 lett. b) e art. 19 comma 2 lett. d) CCII) e l'esperto deve necessariamente prendere posizione sulla concreta perseguibilità del risanamento (cfr. art. 17 comma 5 CCII), se del caso per effetto dell'esito positivo della trattativa con i creditori coinvolti. Tutto ciò presuppone che sia possibile riportare in equilibrio (finanziario, economico e patrimoniale) l'impresa nella sua accezione oggettiva. Tale condizione di ingresso è anche la

finalità del percorso guidato dall'esperto, cui compete di verificare in ogni momento l'utile perseguibilità del processo di risanamento.

Nel caso di specie la ricorrente ha esposto il proprio progetto di risanamento, che vede quale elemento centrale l'affidamento di nuovi servizi da parte del socio unico; sarà dunque essenziale che gli affidamenti e l'avvio delle attività che ne costituiscono oggetto possano concretizzarsi nei tempi e nei termini previsti dal piano; oltre a ciò, risulta parimenti decisivo l'apporto di finanza dal socio unico, secondo quanto ribadito dell'Esperto anche in udienza.

Gli elementi rappresentati attraverso il filtro dell'Esperto sono allo stato idonei a rendere non inverosimile la prospettiva di risanamento, sempre che risulti confermato l'affidamento e l'avvio dei nuovi servizi nei tempi prestabiliti e l'immissione di liquidità da parte del socio.

Sembra quindi sussistere, allo stato, il *fumus boni iuris* (ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa attraverso la prosecuzione dell'attività in forma diretta) per la conferma delle misure protettive.

È evidente altresì la funzionalità della protezione ad assicurare il buon esito delle trattative poiché la società è già destinataria di alcune iniziative giudiziali (pignoramento presso terzi incardinato da Aurora s.p.a.)

La compressione dei diritti dei creditori destinatari delle misure protettive non appare, allo stato, eccessiva, perché la durata delle misure qui concesse è limitata, ed infatti nessuno dei creditori si è opposto allo *stay* richiesto dalla società.

Occorre, a conclusione, rammentare che all'esperto è affidato il compito di verificare in ogni momento se la Società sia in grado di portare avanti in concreto il proprio progetto, nonché se le trattative possano proseguire secondo buona fede, se la protezione concessa risulti sproporzionata rispetto a specifiche situazioni, segnalando in ogni momento se le misure non soddisfano più la loro funzione perché la strategia di intervento prescelta dall'imprenditore non è in grado in concreto di condurre al risanamento (art. 19 comma 6 in combinato disposto con l'art. 17 comma 5 e 21 CCII). A prescindere dalla sua partecipazione alle trattative (opportuna in caso di maggiore resistenza delle controparti), l'esperto è onerato, in ogni momento, di verificare la percorribilità del risanamento e di segnalare al Tribunale le circostanze in conflitto con il perseguimento della finalità del percorso.

Discorso diverso va fatto in ordine alle misure cautelari invocate.

In primo luogo, giova rammentare che le cautele, disciplinate dal Codice della Crisi, sono *“provvedimenti emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano*

*secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni"* (art. 2 lett. q CCII). Trattasi di provvedimenti che si collocano in un contesto parzialmente diverso rispetto alle previsioni del codice di procedura civile; invero, nelle misure cautelari in composizione negoziata, la strumentalità è definita per legge dall'art. 19 CCII e sta nella capacità delle stesse di assicurare il buon esito delle trattative. Si tratta di provvedimenti che recano in sé *"un inedito concetto di strumentalità dell'azione cautelare perché a queste non segue alcun procedimento di merito"* e a differenza degli ordinari procedimenti cautelari, volti a tutelare un diritto che rischia di essere pregiudicato nelle more di un giudizio, le suddette misure sono funzionali a tutelare le trattative nella prospettiva del superamento della condizione di squilibrio economico finanziario o patrimoniale (Trib. Catania, 22.7.2022; Trib. Bologna 6.6.2024; Trib. Bologna 11.6.2025).

In ogni caso, l'effetto della loro concessione non può essere definitivo, ma solo assicurare provvisoriamente la tutela delle trattative (art. 19, comma 1, CCII), al fine di portare a compimento il percorso di risanamento iniziato. Il requisito del *periculum in mora* si declina in termini di rischio che la mancata concessione possa pregiudicare l'andamento e il buon esito delle trattative e, di conseguenza, il risanamento dell'impresa, ma il loro effetto non può consistere in una modifica definitiva dei rapporti e dei diritti coinvolti, neppure in chiave anticipatoria della soluzione prospettata, che è pur sempre l'esito di una trattativa con i creditori (o, in caso di concordato o di estensione degli effetti dell'accordo di ristrutturazione, della conformazione dei diritti in conseguenza dall'omologa).

Anche in relazione alle misure cautelari, spetta al Tribunale valutarne in primo luogo la funzionalità a garantire il soddisfacimento degli obiettivi propri della procedura di composizione negoziata, che vanno individuati, da un lato, nel risanamento dell'attività di impresa, dall'altro, nel buon esito delle trattative per il superamento della situazione di crisi.

Nel caso di specie, come osservato, è stato ritenuto possibile il risanamento e, quindi, legittima la pretesa dell'imprenditore, allo stato e fintanto che risulti plausibile la perseguibilità del piano di dismissione dell'azienda in esercizio, di ottenere in astratto tutela per le trattative già in corso o da instaurarsi.

Non ricorrono però, con riferimento alle cautele domandate, gli altri presupposti di legge; in particolare non sussiste il rischio concreto di compromissione del buon esito della trattativa da intraprendere in relazione ai contenuti specifici del progetto di piano.

Quanto alla richiesta di disporre “*la sospensione del pagamento di tutte le rate dovute in forza dei piani di rateizzazione e/o delle cd. “rottamazioni” in essere tra la Catanzaro Servizi S.p.A. e l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, per tutta la durata delle misure protettive, stabilendo che da tale sospensione non derivi la decadenza dal beneficio del termine per i medesimi piani di rateizzazione*”, si osserva in primo luogo, e con specifico riferimento alla invocata sospensione dei pagamenti delle rate dovute in seguito alle rottamazioni e rateizzazioni, che nella Composizione negoziata della crisi i pagamenti sono in linea di principio “non inibiti”, e sono quindi possibili; di conseguenza, l’imprenditore può determinarsi in via autonoma in ordine a quali pagamenti effettuare, e a quali sospendere.

Inoltre, deve rilevarsi che, per quanto tali misure siano state astrattamente rappresentate come strumentali alla trattativa e al buon esito del piano di risanamento, nel caso concreto il lamentato *periculum* non sussiste: invero, il mancato pagamento dei debiti tributari rottamati o rateizzati e la conseguente, eventuale decadenza dal beneficio del termine non avrebbero un concreto impatto sulle trattative. La ricorrente si è limitata a rilevare che in caso di decadenza dal beneficio del termine “*L’Amministrazione Finanziaria, divenuta il principale creditore, potrebbe infatti aggredire immediatamente il patrimonio aziendale, vanificando ogni sforzo di risanamento*”. Tale affermazione non può essere condivisa poiché, a seguito dell’eventuale decadenza dalle agevolazioni in atto, in costanza di composizione negoziata, l’ADER non potrebbe agire coattivamente nei confronti della debitrice, essendo tale rischio già scongiurato dalla conferma delle misure protettive (e fintanto che le stesse permangono). Deve poi rilevarsi che la misura cautelare richiesta non si confronta con il contenuto del piano di risanamento prospettato, atteso che questo non si propone di mantenere le rottamazioni e le rateizzazioni attualmente in essere, ma prevede uno stralcio del debito maturato nei confronti dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari (e dunque anche del debito erariale); pertanto, la cautela invocata appare eccentrica rispetto al piano di risanamento e, dunque, non si vede come essa possa essere in concreto funzionale rispetto al buon esito delle trattative. Deve, infine, rilevarsi che non si ritiene di seguire il precedente citato dalla ricorrente (*i.e.* l’ordinanza del Tribunale di Catania del 25.7.2022) per un duplice ordine di ragioni: (i) in primo luogo, come detto, nel caso concreto il *periculum* non ricorre; (ii) in secondo luogo, perché la composizione negoziata non è una procedura concorsuale ma uno strumento stragiudiziale, “un percorso di negoziazione, volontario e stragiudiziale” (così, lo Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023) e dunque

non può essere operato un parallelismo con il concordato preventivo, che certamente è procedura concorsuale che si svolge sotto il controllo del Tribunale.

Parimenti non è meritevole di accoglimento la richiesta di *disporre “carico degli enti preposti, l'emissione del DURC al fine di mantenere la correttezza amministrativa dell'ente”*. La ricorrente evidenzia l'essenzialità del rilascio del DURC ai fini dell'affidamento in concessione dei nuovi servizi. Questo giudice è consapevole della rilevanza assunta dal DURC per le imprese sia nel sistema dei finanziamenti pubblici sia al fine di ottenere pubbliche commesse, ma assume preminente rilievo quanto segue.

In primo luogo, deve rilevarsi che la ricorrente, pur essendo a ciò onerata, non individua esattamente i destinatari della misura (essendo stati genericamente indicati gli “enti preposti”); in secondo luogo non risulta che sia stato integrato il contraddittorio nei confronti dei destinatari della misura invocata e ciò preclude *in nuce* la possibilità di adottare la cautela richiesta a contraddittorio non integro (dal co. 7 dell'art. 19 CCII si desume che la trattazione si svolge secondo le modalità previste dall'art. 669-sexies, 1° comma, c.p.c., previa instaurazione del contraddittorio, e dunque il giudice «*sentite le parti e omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta*»). Sul punto deve pure rilevarsi che nel decreto di fissazione dell'udienza emesso da questo giudice in data 4.1.2026 era stato dato avvertimento che “*il contraddittorio dovrà essere integrato nei confronti di tutti i soggetti destinatari delle misure cautelari invocate (che pertanto dovranno esattamente individuati)*”.

La misura richiesta, ossia imporre ai competenti enti il rilascio del DURC, non potrebbe comunque essere concessa sulla base delle seguenti, ulteriori osservazioni.

Intanto, non è ammissibile una domanda del debitore volta ad ottenere l'emissione a carico dei destinatari della misura di un ordine di *facere*, quanto meno in assenza di una pregressa violazione di un obbligo normativamente previsto (Trib. Roma 23.9.2025, Trib. Napoli 19.6.2024; Trib. Milano, 24.1.2025). Il terreno d'elezione delle misure cautelari è, invero, quello dell'inibitoria temporanea ad esercitare determinati poteri o facoltà.

Inoltre, come affermato da autorevole giurisprudenza di merito, le misure protettive non possono avere quale effetto la disapplicazione di norme di legge. “*Trattasi di profilo insito nella già predicata necessità della sussistenza del requisito del c.d. fumus boni iuris ma che merita di essere sottolineato, nel senso che nulla autorizza a ritenere che le misure cautelari possano essere un mezzo per eludere l'applicazione di norme di legge sol perché quella elusione sia oggettivamente funzionale al buon esito delle trattative: del resto, accedendo ad una diversa linea interpretativa secondo la quale la semplice funzionalità al buon esito delle trattative permetterebbe*

*il superamento di qualsiasi norma (primaria o secondaria che sia) le misure cautelari assumerebbero una valenza unica nel nostro ordinamento, ossia quella di possedere una sorta di generale "licenza di deroga" che, tuttavia, proprio per la natura dirompente che le connoterebbero, avrebbe potuto e dovuto essere espressamente prevista"* (Trib. Roma, 23.9.2025).

Nel caso di specie deve rilevarsi che: (i) per quanto consta la ricorrente non è in regola con il versamento dei contributi; (ii) la regolarità nel versamento dei contributi è il presupposto per il rilascio del DURC; (iii) la composizione negoziata, diversamente da altre procedure concorsuali, non prevede alcun divieto di pagamento di crediti anteriori (e dunque non è applicabile l'art. 3, comma 2, lett. b) del DM 30.1.2015 secondo il quale la regolarità contributiva sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative); (iv) la misura richiesta consisterebbe nell'emettere un (non consentito) ordine di *facere*, in assenza di una pregressa violazione di un obbligo normativamente previsto; (v) la misura richiesta finirebbe con l'essere accordata in violazione della normativa primaria e secondaria vigente, difettando il presupposto della regolarità contributiva (v. Trib. Roma, cit.).

Inoltre, dal piano finanziario a sei mesi depositato risulta che la ricorrente abbia a disposizione della liquidità eccedente i debiti da pagare, con la conseguenza, che, non essendo inibiti in composizione negoziata i pagamenti di debiti anteriori, la società potrebbe mettersi in regola con il pagamento degli oneri contributivi e così ottenere il rilascio del DURC. Del resto, è onere della società che acceda e alla composizione negoziata, laddove abbia interesse ad ottenere il DURC, di porsi nella condizione di non avere debiti ostativi al suo rilascio.

In conclusione, tale domanda cautelare non può essere accolta.

Quanto alla richiesta di *"Ordinare agli istituti di credito interessati di non sciogliersi dal contratto di apertura di credito"* si osserva quanto segue. La ricorrente ha allegato nel proprio ricorso di avere una sola linea di credito e in ragione di ciò ha chiesto al Tribunale di *"ordinare il mantenimento e l'eventuale riattivazione nel caso in cui l'istituto di credito, nelle more tra il deposito del ricorso e la discussione dell'udienza per il mantenimento delle misure richieste, provveda alla revoca"*.

La domanda cautelare non può essere accolta per le seguenti ragioni: (i) non è stata specificamente individuata la destinataria di tale misura e nei suoi confronti non è stato attivato alcun contraddittorio (sul punto v. *supra*); (ii) la disciplina normativa, modificata a seguito dell'ultimo correttivo, già prevede, che *"La notizia dell'accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all'imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito."* (art. 16, comma 5, CCII) e pertanto il

genericissimo *periculum*, meramente prospettato in astratto, è già di per sé scongiurato dalla norma appena richiamata; (iii) non è stata allegata alcuna concreta circostanza in ordine alla sussistenza di un pericolo concreto; non consta, infatti, che qualche istituto di credito abbia anche solo minacciato di sospendere o revocare le linee di credito; (iv) le banche comunque hanno il diritto di mantenere o provocare le revoche e le sospensioni che siano giustificate da specifiche ed esplicitate ragioni di prudente gestione del credito non superate o superabili dalle evoluzioni del piano di risanamento, e, comunque, nel caso di specie non è stata allegata né la sospensione o revoca degli affidamenti in essere, né, *a fortiori*, l'illegittimità del comportamento serbato dalla banca.

Infine, quanto alla invocata richiesta “*che, non venga annotata sulla Centrale Rischi della Banca d'Italia e le altre banche dati del credito la segnalazione dell'attivata procedura*” deve rilevarsi che: (i) non è stata specificamente individuata la destinataria di tale misura e nei suoi confronti non è stato attivato alcun contraddittorio (sul punto v. *supra*); (ii) non sussiste alcun *periculum* in astratto (neanche peraltro genericamente allegato): infatti, con l'apertura della composizione negoziata e la pubblicazione nel Registro imprese della richiesta di conferma delle misure protettive tutti gli operatori qualificati hanno contezza (o possono averla) della situazione dell'imprenditore (Trib. Bologna 11.6.2025, Trib. Nola 15.5.2025, Trib. Perugia 2.5.2025); (iii) le banche che hanno già dei rapporti in essere, come detto sopra, sono tenute per legge a mantenerli in vigore senza modifiche, a meno che non dimostrino un significativo decadimento del merito creditizio a prescindere dalla mera circostanza dell'accesso alla CNC; esse debbono infatti classificare il credito “*tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata*” (art. 16, comma 5, CCII), e, quindi, le segnalazioni nelle banche dati in discorso, trovando antecedente logico nelle sospensioni e nelle revoche appena richiamate, sono già di per sé *ex lege* inibite, ove cagionate dal mero accesso alla composizione negoziata, fatta salva la possibilità di comunicazione specifica in forza della disciplina prudenziale (Trib. Modena 25.3.2024, Trib. Verona 22.1.2024, Trib. Bologna 11.6.2025); (iv) non è stata allegata la sussistenza di alcun pericolo concreto; invero, non è stato neanche prospettato che qualche istituto di credito abbia minacciato di procedere alla segnalazione a sofferenza della debitrice in Centrale Rischi della Banca d'Italia e nelle altre banche dati del credito.

In conclusione, la richiesta cautelare non è meritevole di accoglimento in quanto assolutamente generica e non supportata dal necessario *periculum*.

Tutte le domande cautelari, quindi, vanno respinte.

Nessuna statuizione deve essere assunta sulle spese, poiché i creditori costituiti non hanno formulato conclusioni contrapposte rispetto a quella della società ricorrente.

**P.Q.M.**

CONFERMA, fino alla data del **28 aprile 2026**<sup>1</sup>, le misure protettive richieste da **Catanzaro Servizi s.p.a.**, nei confronti di tutti i creditori, ad esclusione dei lavoratori, nell'ambito della composizione negoziata della crisi per la quale è stato nominato esperto il dott. Giovanni Puccio;  
RIGETTA tutte le istanze cautelari proposte;

AVVISA che l'eventuale richiesta di proroga sarà presa in considerazione solo ed esclusivamente al ricorrere di gravi motivi, previa dimostrazione di un effettivo e concreto sviluppo delle trattative volte al risanamento e laddove corredate dal parere di cui all'art. 19, comma 5, CCII; precisando altresì che l'eventuale richiesta di proroga dovrà essere presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza, al fine di consentire al Tribunale di acquisire necessari chiarimenti dall'Esperto ed, eventualmente, sentire i creditori.

VISTO l'art. 19, comma 6, CCII avvisa l'Esperto ed ogni altro interessato della facoltà di segnalazione a questo Magistrato dei presupposti di legge per la revoca o l'abbreviazione della durata delle misure disposte;

NULLA sulle spese.

Dispone la comunicazione del presente decreto, a cura della Cancelleria, alle parti costituite e all'Esperto, nonché al registro delle imprese, ai sensi di legge, per la relativa pubblicazione.

*Così deciso in data 27/02/2026*

Il Giudice

*dott.ssa Chiara Di Credico*

---

<sup>1</sup> 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza, avvenuta in data 29.12.2025, nel Registro delle Imprese.